

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2021-2023 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta".

DELIBERA

1. Di estendere il periodo di riferimento del programma triennale 2018-2020 delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) fino al 30.06.2021;
2. Di approvare la *"Metodologia per l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2021- 2023 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale"* di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
3. Di approvare gli *"Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione"* di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Di approvare gli *“Indirizzi generali regionali per le attività di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 152/2006”* di cui all’Allegato C alla presente deliberazione;
5. Di integrare le tariffe in materia A.I.A. di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009, con le tariffe di cui al punto 4. dell’Allegato C della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- *Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);*
- *Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;*
- *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);*
- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”;*
- *Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;*
- *Decreto 6 marzo 2017, n. 58 – “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;*
- *L.R. 9 maggio 2019, n. 11 – “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;*
- *L.R. 2 settembre 1997, n. 60 – “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”;*
- *D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547 “Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;*
- *D.G.R. 8 luglio 2014, n. 983 - “Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso”;*
- *D.G.R. 20 aprile 2015, n. 315 – “Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale situate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori”;*
- *D.G.R. 7 aprile 2016, n. 181 – “Approvazione della metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale collocate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori;*
- *D.G.R. 10 luglio 2017, n. 804 – Criteri per il completamento del Piano di Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale – Anno 2017;*
- *D.G.R. 6 agosto 2018, n. 1106 – “Decreto legislativo 152/2006 – Piano di ispezione ambientale regionale per il triennio 2018 – 2020 delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale”*
- *Decreto della PF VAA 26 gennaio 2012, n. 8 – “Approvazione nuova modulistica per la*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

presentazione delle domande e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ed adempimenti connessi...”;

- Decreto della PF VAA 28 aprile 2015, n. 27 – “*Approvazione registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale e Programmazione visite ispettive ordinarie anno 2015*”;
- Decreto della PF VAA 15 luglio 2015, n. 48 – “*Modifica Decreto n. 27/VAA/2015 contenente elenco delle installazioni A.I.A. della Regione Marche soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l’anno 2015 e ulteriori indirizzi per i gestori*”;
- Decreto della PF VAA 26 aprile 2016, n. 35 – “*Approvazione registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale e elenco installazioni A.I.A. soggette a visita ispettiva programmata per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006*”;
- Decreto della PF VAA 8 settembre 2016, n. 88 “*Modifica dell’Allegato B del Decreto n. 35/VAA/2016 contenente elenco delle installazioni A.I.A. della Regione Marche soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l’anno 2016*”;
- Decreto della PF VAA 2 ottobre 2018, n. 146 “*D.Lgs. 152/2006, parte II, titolo III-bis, art. 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Programmazione visite ispettive ordinarie anno 2018.*”;
- Decreto della PF VAA 1 ottobre 2019, n. 172 “*Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2018-2020*”;
- Decreto della PF VAA 30 dicembre 2019, n. 258 “*D.Lgs n. 152/2006, parte II, titolo III-bis. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ed attivazione portale AIA - VIA per la presentazione*”;
- Decreto della PF VAA 9 giugno 2020, n. 97 “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A). Titolo III e III- bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 – Modalità di svolgimento delle visite ispettive ordinarie ricomprese all’Allegato A4 del decreto n. 172 del 1 ottobre 2020*”.

Motivazione:

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento) è stata recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 46/2014 che ha modificato il D.Lgs 152/2006 in più parti, in particolare per quanto riguarda l’art. 29 decies, comma 11-ter, del D.Lgs 152/06 che recita:

“11ter.... Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)".

Si rammenta che nel territorio regionale sono presenti tre Autorità Competenti che assolvono i compiti relativi al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per quanto riguarda le attività ricomprese nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- La Regione Marche - per quanto riguarda tutte le attività ricomprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione del punto 5 dello stesso allegato riguardante la gestione dei Rifiuti;
- Le Province - per quanto riguarda le attività ricomprese nel punto 5" Gestione dei Rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Le sopra menzionate Autorità Competenti, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.lgs. 152/06, si avvalgono di ISPRA/ARPAM per l'accertamento del rispetto delle prescrizioni e condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Con D.G.R. 20 aprile 2015 n. 315, D.G.R. 7 marzo 2016, n. 181, D.G.R. 10 luglio 2017, n. 804 e D.G.R. 6 agosto 2018 n. 1106, la Regione Marche ha dato attuazione completa agli adempimenti richiesti dalle sopra menzionate norme, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione e la programmazione dei controlli ordinari da effettuarsi sulle installazioni A.I.A., fino al triennio 2018 – 2020.

In particolare all'Allegato A della D.G.R. 6 agosto 2018, n. 1106, è stata approvata la "Metodologia per l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2018 - 2020 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale" dove sono stati descritti e illustrati i presupposti metodologici del Piano d'Ispezione Ambientale della Regione Marche da predisporre in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale operanti sul territorio della Regione Marche. Nello specifico, sono stati delineati gli elementi da considerare nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli.

Il Piano è stato predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- ✓ descrizione del modello SSPC (Sistema di Supporto per la Programmazione dei Controlli) - Allegato A alla DGR 20 aprile 2015 n. 315;
- ✓ analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- ✓ identificazione della zona geografica coperta dal Piano d'Ispezione;
- ✓ registro delle installazioni coperte dal piano;
- ✓ procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni.

Vista la complessità del modello dettagliato nell'Allegato A approvato con D.G.R. del 31 maggio 2015, n. 315, che aveva necessità di ulteriore tempo per la sua completa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

implementazione e sperimentazione, con D.G.R. del 07/03/2016, n. 181 si è ritenuto necessario operare anche per l'anno 2016, una pianificazione delle visite ispettive ordinarie semplificata, che partendo dai requisiti di valutazione del rischio già sperimentati per l'anno 2015, li ha integrati ulteriormente nell'anno 2018 con D.G.R. n. 1106 del 6 agosto 2018.

In seguito all'applicazione del modello SSPC (Strumento di Supporto alla Pianificazione dei Controlli), metodologia IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) verificata la rispondenza dello strumento SSPC ai requisiti di norma, nonché in generale ad una adeguata risposta delle attese derivanti dalla esperienza pregressa in materia di controlli AIA, con l'allegato A alla presente delibera, si approvano i principi fondamentali del modello SSPC per una sua completa applicazione.

In particolare la Regione Marche ha utilizzato, ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law) un Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC), sulla base del quale sarà definito il piano dei controlli.

Il metodo SSPC, è basato sull'identificazione di parametri (o 'variabili') assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio. Nello specifico, le variabili che vengono prese in considerazione per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, sono:

- n. 1 variabile rappresentativa (P1) dell'impatto potenziale associata alla categoria IPPC/IED, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;

- n. 4 variabili rappresentative dell'impatto 'reale': emissioni in atmosfera (R1), emissioni in acqua (R2), presenza rifiuti in uscita (R3), utilizzo rifiuti in ingresso (R4). Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria (W_R1) e delle acque superficiali (W_R2), in base al comune di ubicazione dell'installazione.

Successivamente alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie) e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015).

- n. 4 variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette (V1), densità di popolazione (V2), vulnerabilità del suolo (V3), presenza di siti contaminati (V4), qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un 'indice di rischio' legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC, per il quale si rimanda all'allegato A), i parametri, integrati da elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio che comprende le seguenti gradazioni: "rischio basso", "rischio medio", "rischio alto" e "rischio elevato"; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa. Al termine di ogni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati con l'SSPC tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

In attuazione della D.R.G.M. n. 1106 del 6 agosto 2018, che disciplinava il periodo di attività ispettiva relativo al triennio 2018-2020, l'Autorità Competente ha emanato i seguenti decreti:

- Decreto della PF VAA 2 ottobre 2018, n. 146 *“D.Lgs. 152/2006, parte II, titolo III-bis, art. 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Programmazione visite ispettive ordinarie anno 2018.”*;
- Decreto della PF VAA 1 ottobre 2019, n. 172 *“Programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2018-2020”*
- Decreto della PF VAA 9 giugno 2020, n. 97 *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A). Titolo III e III- bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 – Modalità di svolgimento delle visite ispettive ordinarie ricomprese all’Allegato A4 del decreto n. 172 del 1 ottobre 2020”*;

L'ARPAM ha dato seguito a quanto previsto nei sopra menzionati decreti, realizzando nel triennio 2018-2020:

- ✓ n. 171 visite ispettive ordinarie;
- ✓ n. 9 visite ispettive straordinarie

Tuttavia l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e le misure adottate dal Governo e dalla Regione Marche in materia di contenimento e gestione hanno comportato sostanziali limitazioni o sospensioni di attività nel periodo marzo – maggio 2020 che hanno riguardato – direttamente o indirettamente - molti settori rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina AIA; e in considerazione del perdurare dello stato d'emergenza, la ripresa delle attività è avvenuta e proseguita secondo specifici protocolli di sicurezza volti a limitare i contatti interpersonali.

Come comunicato da Arpam, con nota acquisita al ns. prot. n. 451072|20/04/2021, l'attività ispettiva condotta dall'Agenzia è stata inevitabilmente condizionata dalla situazione emergenziale generata dalla diffusione del COVID 19 e dalle conseguenti misure di contenimento adottate a livello nazionale e regionale che hanno determinato la sospensione temporanea delle visite ispettive in loco programmate presso le installazioni AIA e il lungo protrarsi della situazione emergenziale e delle limitazioni logistiche, organizzative e sanitarie non hanno consentito di concludere i controlli ordinari previsti dalla programmazione regionale per il triennio 2018-2020.

Nella stessa nota Arpam ha fornito aggiornamenti in ordine allo stato di avanzamento dei controlli ordinari effettuati presso le installazioni soggette ad A.I.A. rispetto alla programmazione triennale approvata con DDPF 1 ottobre 2019, n. 172, dai quali è emerso che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile effettuare circa il 13% dei controlli previsti e ha pertanto richiesto una proposta di rimodulazione del programma delle visite ispettive relativo al triennio 2018-2020 con estensione del periodo di riferimento al primo semestre del 2021 al fine di recuperare i controlli che non è stato possibile svolgere nel triennio oggetto di programmazione, in particolare a causa dell'emergenza COVID.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ad oggi risultano ancora da completare:

- ✓ n. 25 visite ispettive ordinarie,

Ritenendo accoglibile, oltre che in accordo con quanto disposto in merito da altre Regioni, in considerazione del protrarsi della situazione sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 e delle misure adottate dal Governo e dalla Regione Marche per il relativo contenimento, la proposta avanzata da Arpam di aggiornare il Programma dei controlli ordinari presso le installazioni AIA collocate sul territorio regionale del periodo 2018-2020, approvata con il DDPF del 1 ottobre 2019, n. 172, prevedendone l' estensione al primo semestre dell'anno 2021, attraverso un opportuno provvedimento, da adottare da parte del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica, per il conseguente aggiornamento del programma puntuale delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad A.I.A. per il periodo 2020-2021.

In aggiunta a ciò, l'applicazione del metodo "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli" - SSPC consentirà di effettuare una valutazione del rischio ambientale sulla base dei criteri normativi sopra richiamati arrivando a caratterizzare ogni installazione con un proprio indice di rischio relativamente al periodo 2021 - 2023. La "graduatoria" delle installazioni secondo l'indice di rischio assegnato, attraverso l'applicazione del SSPC, rappresenta la base per la programmazione dei controlli ordinari suddivisi per ogni anno del triennio 2021 - 2023.

Con successivi decreti, il dirigente della PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica, con le modalità di cui allegato A, approverà il registro delle installazioni AIA coperte dal Piano di Ispezione ambientale e la Programmazione visite ispettive per il triennio 2021 – 2023.

L'ARPAM, tramite la Direzione Tecnico Scientifica e i Dipartimenti Provinciali, provvederà all'attuazione del Piano di Ispezione Ambientale di cui alla presente deliberazione entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 60/1997 e dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; con le modalità riportate nell'Allegato B al presente decreto contenente gli "Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione".

Inoltre l'ARPAM, tramite la Direzione Tecnico Scientifica, trasmetterà semestralmente alla Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, un resoconto semestrale relativo alle visite ispettive ordinarie effettuate nel semestre precedente a far data dal 1 luglio 2021.

Con Decreto del Dirigente della PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 258 del 30 dicembre 2019, è stata approvata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, che all'Allegato C riporta la modulistica del Piano di Monitoraggio e Controllo (art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006) che i gestori degli impianti devono presentare all'Autorità competente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare relativamente ai **Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni**, al capitolo 6, Sezione 2 di tale Allegato, sono riportati le caratteristiche e le norme tecniche UNI relative agli SME, valide al momento dell'emanazione del Decreto di cui sopra.

Tali indicazioni, costituiscono un riferimento per la presentazione delle istanze da parte dei gestori delle installazioni AIA, ed un ausilio per la valutazione degli SME da parte dell'Autorità Competente in sede di primo rilascio dell'AIA o di riesame delle AIA esistenti.

Si precisa che le stesse, non costituiscono un obbligo di adeguamento degli SME esistenti da parte dei gestori delle installazioni autorizzate AIA, che pertanto continuano ad esercire lo SME conformemente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata.

Nello stesso DDPF, relativamente alle **Metodiche analitiche**, al capitolo 7 Sezione 2 di tale allegato, sono riportati i metodi analitici chimici e fisici, distinti per le diverse matrici ambientali, validi al momento dell'emanazione del sopracitato decreto.

Le metodiche riportate in tali elenchi costituiscono un riferimento per la presentazione dei Piani di monitoraggio e Controllo da parte dei gestori in sede di prima domanda di AIA o di riesame di un'AIA esistente. Le stesse tuttavia, costituiscono un riferimento per l'effettuazione degli autocontrolli da parte dei gestori di installazioni autorizzate AIA, qualora la metodica riportata nella loro autorizzazione non risulti più valida.

Inoltre al punto 8.9 dell'Allegato C al DDPF n. 258/19, si richiedeva ai gestori delle installazioni di inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'AC, all'ARPAM ed al Comune, il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti per l'anno successivo specificando giorno e ora delle singole indagini. Tuttavia, sulla base dell'esperienza decennale in materia, considerate le problematiche oggettive di definizione delle tempistiche precise con tale anticipo, oltre che la notevole difficoltà di rispettare le giornate calendarizzate per eventi atmosferici, produttivi, ecc. non ipotizzabili al momento dell'invio del calendario, si ritiene di eliminare tale scadenza e di procedere alla richiesta di un eventuale calendario solo nelle situazioni in cui ciò si renda necessario ai fini dello svolgimento delle visite ispettive ordinarie di cui alla pianificazione regionale.

Con Decreto n. 58 del 6 marzo 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ha approvato il *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*.

Al punto 5. dell'Allegato 1 *“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame”* sono riportati i costi istruttori per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, tra le quali la componente C_{RA} – ripristino ambientale, compresa la validazione della relazione di riferimento.

Pertanto nelle more dell'adeguamento delle tariffe istruttorie di cui alla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1547/2009 *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente e tutele del Territorio e del Mare, 24 aprile*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” che recepisca anche i **Costi istruttori per valutazione e approvazione della Relazione di riferimento**, si stabiliscono gli importi, a titolo di acconto, da versare all’AC in base al punto 3. dell’Allegato C alla presente deliberazione.

Con successive note, il Dirigente della PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica, provvederà alla richiesta dei versamenti degli acconti, secondo gli importi stabiliti al punto 3. dell’Allegato C alla presente della Deliberazione.

Per l’effettuazione delle visite ispettive ordinarie si propone, fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3-bis, dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di confermare le tariffe in materia A.I.A. di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009.

Il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell’Ambiente, a tutte le Province della Regione Marche ed all’ARPA Direzione Tecnico Scientifica, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Esito dell’istruttoria

Pertanto, si propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione, come riportato nel dispositivo e negli allegati A-B-C.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

La responsabile del procedimento
(*Katjuscia Granci*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA’ DELL’ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Roberto Ciccioni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio

(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: "Metodologia per l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2021 - 2023 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale"

ALLEGATO B: "Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione."

ALLEGATO C: "Indirizzi generali regionali per le attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

“Metodologia per l’aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2021 - 2023 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”.

Premessa

Nel presente documento vengono descritti e illustrati, dopo una prima sperimentazione per la Pianificazione 2015-2017 ed un successivo perfezionamento nella Pianificazione 2018 - 2020, i criteri definitivi per il funzionamento del modello SSPC per il triennio 2021 - 2023, secondo le peculiarità del territorio della Regione Marche.

La programmazione dei controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. è stata effettuata nel periodo 2015-2017 sulla base della prima sperimentazione del Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC), successivamente perfezionata nel periodo 2018 – 2020, sempre nel rispetto dei principi dell’ art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06, ed è stata attuata attraverso modalità operative basate sulla condivisione delle attività ispettive annuali da realizzarsi anche su proposta di Arpa Marche - Direzione tecnico Scientifica.

Si è riscontrato in ogni caso che i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, come meglio descritti nel seguito, possono essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell’esperienza derivante dall’applicazione del modello, pertanto ogni variazione/implementazione del SSPC sarà comunicata e resa disponibile sullo stesso sito della PF VAA

La documentazione tecnica, incluso l’algoritmo alla base del modello utilizzato dal Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) di seguito descritto, sarà disponibile sul sito della PF VAA www.regione.marche.it/regione-utile/ambiente/controlli-e-autorizzazioni/autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA

Normativa di riferimento

Si richiamano di seguito le definizioni e le disposizioni di detta normativa di riferimento ritenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano di ispezione ambientale oggetto della presente deliberazione.

Definizione di ispezione ambientale (art. 5 comma v-quinquies del d.lgs. 152/06)

«*ispezione ambientale*»: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime.

Condizioni dell’A.I.A. in materia di controlli (art. 29-sexies, commi 6, 6-ter del d.lgs. 152/06)

L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

valutazione, nonché **l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata** nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì **l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale.** Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. *[Comma 6]*

Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

[Comma 6-ter]

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A. (art. 29-decies, commi 3, 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, **l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano**, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: **a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore**, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; **c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione** e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione. *[Comma 3]*

Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazioni in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. *[Comma 11-bis]*

Il periodo tra due visite in loco non supera **un anno** per le installazioni che presentano i rischi più elevati, **tre anni** per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, **sei** mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. **Tale periodo è determinato**, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una **valutazione sistematica** effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) **gli impatti potenziali e reali** delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto **dei livelli e dei tipi di emissioni**, della **sensibilità dell'ambiente** locale e del **rischio di incidenti**;
- b) il livello di **osservanza** delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). *[Comma 11-ter]*

Tenuto conto degli esiti del periodo di sperimentazione e perfezionamento dell'applicazione del SSPC, si ritiene possa essere confermata la rispondenza dei presupposti generali metodologici di cui alla sopra richiamata deliberazione ai pertinenti requisiti della normativa comunitaria e nazionale, in ogni caso si ritiene utile specificare in modo più dettagliato alcuni parametri, caratteristici del territorio della Regione Marche.

Piano di ispezione ambientale della regione Marche

Nella predisposizione del Piano, anche al fine delle disposizioni ivi contenute per la definizione del programma triennale 2021 - 2023, si è inoltre ritenuto opportuno tenere in considerazione i principi e gli indirizzi in materia di controlli previsti a livello comunitario


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Raccomandazione 2001/331/CE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri] e a livello nazionale [decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese; d.lgs. 105/2015 in materia di controllo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose; intesa sulle linee guida sui controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.l. 5/2012] al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e assicurare una adeguata efficacia delle ispezioni ambientali.

In tal senso, si è tenuto conto di fattori quali:

- la funzione delle ispezioni ambientali quale fase fondamentale del processo di attuazione della normativa ambientale il cui obiettivo primario è il conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale;
- il riconoscimento negli autocontrolli effettuati dai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. di un valido strumento sia per la verifica della conformità dell'installazione alle condizioni autorizzative sia per una ottimale gestione degli impianti volta a prevenire malfunzionamenti e conseguenti maggiori impatti sull'ambiente;
- la proporzionalità dei controlli al rischio intrinseco e al potenziale impatto ambientale che caratterizzano le diverse categorie di installazioni soggette ad AIA;
- la valenza del coordinamento delle attività di ispezione ambientale in capo a differenti autorità e dello scambio di informazioni sulle rispettive attività con particolare riferimento agli esiti delle visite in sito.

Elementi del Piano:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
P1 - Impatto potenziale delle installazioni

Ogni azienda AIA, sulla base del codice IPPC/IED principale (di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006), ha assegnato un punteggio principale P1 (Impatto potenziale) come di seguito dettagliato:

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
1.	Attività energetiche.	
1.1	Combustione con potenza termica > 50MW	Combustibile gas: 2, Combustibile liquido: 4, Combustibile solido: 5
1.2	Raffinazione di petrolio e gas	5
1.3	Produzione di coke	5
1.4a	Gassificazione o liquefazione di: a) carbone	5
1.4b	Gassificazione o liquefazione di: b) altri combustibili altri combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 20MW	5
1.4bis	Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta	3
2.	Produzione e trasformazione dei metalli.	
2.1	Arrostimento o sinterizzazione di minerali compresi minerali solforati	5
2.2	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora.	5
2.3a	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora	2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
2.3b	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW	3
2.3c	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	3
2.4	Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	4
2.5a	Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	4
2.5b	Lavorazione di metalli non ferrosi: b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.	4
2.6	Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .	2
3.	Industria dei prodotti minerali.	
3.1a	a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	5
3.1b	b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	3
3.1c	c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	3
3.2	Produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
3.3	Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	4
3.4	Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	2
3.5	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	2
4.	Industria chimica.	
4.1a	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).	4
4.1b	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche.	4
4.1c	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: c) idrocarburi solforati.	4
4.1d	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati.	4
4.1e	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: e) idrocarburi fosforosi.	4
4.1f	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: f) idrocarburi alogenati.	4
4.1g	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: g) composti organometallici.	4
4.1h	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa).	4
4.1i	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: i) gomme sintetiche.	4
4.1l	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: l) sostanze coloranti e pigmenti.	4
4.1m	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: m) tensioattivi e agenti di superficie.	4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
4.2a	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile.	4
4.2b	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati.	4
4.2c	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio.	4
4.2d	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento.	4
4.2e	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.	4
4.3	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).	4
4.4	Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	4
4.5	Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.	3
4.6	Fabbricazione di esplosivi,	5
5.	Gestione dei rifiuti.	
5.1a	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico.	4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
5.1b	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento chimico-fisico.	4
5.1c	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.	4
5.1d	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.	4
5.1e	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi.	4
5.1f	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici.	4
5.1g	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: g) rigenerazione degli acidi o delle basi.	4
5.1h	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti.	4
5.1i	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.	4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
5.1j	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.	4
5.1k	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: k) lagunaggio.	4
5.2a	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora.	4
5.2b	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	5
5.3a	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno: 1) trattamento biologico; 2) trattamento chimico-fisico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metalli, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.	4
5.3b	Il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane .omissis..	4
5.4	Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
5.5	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	3
5.6	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 MG.	5
6.	Altre attività.	
6.1a	Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose.	2
6.1b	b) carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	2
6.1c	c) uno o più dei seguenti pannelli a base legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.	2
6.2	Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.	3
6.3	Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	4
6.4a	a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;	3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
6.4b	<p>b) escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:</p> <p>1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno</p> <p>2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;</p> <p>3) materie prime animali e vegetali sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale dei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a 75 se "A" è pari o superiore a 10 oppure $(300 - (22,5 \cdot A))$ in tutti gli altri casi l'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.</p>	1
6.4c	Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).	1
6.5	Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.	3
6.6a	L'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame.	1
6.6b	b) più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	2
6.6c	c) con più 750 posti scrofe	2
6.7	Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno	3
6.8	Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
6.9	Cattura dei flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità d.lgs. 162/11.	3
6.10	Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.	4
6.11	Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato.	3

Il P1 caratterizza la complessità della tipologia di installazione e di ciclo produttivo oltre che la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA.

L'algoritmo assegna un punteggio ad ogni azienda secondo la seguente logica: ad ogni codice IPPC/IED è associato un punteggio; ad ogni azienda sarà assegnato un punteggio principale p dedotto dal codice IPPC/IED principale dell'azienda.

Il punteggio totale dell'attività tiene conto di ulteriori fattori che andranno a modificare il punteggio principale secondo le seguenti regole:

- ✓ qualora una stessa attività abbia dei codici IPPC/IED secondari, al punteggio principale verrà sommato un peso a (1) indipendentemente dal numero di codici ed indipendentemente dal fatto che tali codici secondari possano avere associato un punteggio maggiore.
- ✓ qualora una stessa attività abbia attività tecnicamente connesse, al punteggio principale verrà sommato un peso a (0,5);
- ✓ qualora una attività abbia codice IPPC 6.6b e 6.6c al punteggio principale verrà sommato un peso a (0,5).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

R1 (emissioni in aria) - Impatto reale delle installazioni


L'R1 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in aria e l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'installazione ha emissioni in atmosfera, se l'azienda appartiene al db EPRTTR e se ci sono stati superamenti: quindi si attribuisce un punteggio secondo quanto riportato nel sottostante diagramma di flusso.

Parametri utilizzati:

- ✓ Emissioni in aria: valore SI/NO. Si assume il valore SI se l'installazione ha emissioni in aria;
- ✓ Db EPRTTR: valore numerico, si assume il valore di 1 se l'installazione ha emissioni e non ha dichiarato.

Si assume il valore di 3 se l'installazione ha dichiarato in quanto l'emissione di almeno un inquinante nell'aria è risultato superiore al valore soglia di cui alla tab. A2 dell'Allegato II al regolamento E-PRTR;


- ✓ Superamenti delle emissioni in aria: valore numerico, verificato sia dai report autocontrolli che dalle visite ispettive ARPAM. Si assume il valore di 3 se l'installazione ha superato solo una volta, di 4 se ha superato 2 volte e 5 se ha superato più di due volte.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

R2 (emissioni in acqua) - Impatto reale delle installazioni

L'R2 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in acqua l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'azienda ha o meno emissioni in acqua e quindi se l'azienda appartiene al db EPRTTR e ci sono stati superamenti: quindi si attribuisce un punteggio secondo quanto riportato nel sottostante diagramma di flusso.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

R3 Produzione rifiuti (Off-site transfer of waste) - Impatto reale delle installazioni

L'R3 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trasferiti fuori sito presso idonea destinazione.

La fonte dei dati è la dichiarazione EPRTTR e si valutano le quantità di rifiuti dichiarate (in tonnellate/anno) suddivise in rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati all'Italia o all'estero e si attribuiscono i valori sulla base dello schema sottoriportato.



R4 (Input of waste) Trattamento rifiuti – Impatto reale delle installazioni

L'R4 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (in tonnellate/anno) ricevuti dall'azienda (trasporto in situ), provenienti dall'Italia e dall'estero. La fonte delle informazioni sono i dati dell'ultima dichiarazione MUD.

L'R4 interessa solo le aziende con codice IPPC /IED appartenenti al gruppo 5 (Gestione dei rifiuti).

Si è fatto riferimento, per quanto concerne i rifiuti speciali, ai dati delle dichiarazioni annuali effettuate dalle aziende che producono o gestiscono rifiuti raccolti dalla CCIAA e dalla Sezione Regionale del Catasto Nazionale dei Rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Ad ogni dichiarazione annuale di una azienda è associato un identificativo del MUD (id_mud). Ad ogni rifiuto riportato sulla scheda denominata RIF, sono associati un certo numero di moduli denominati DR (Destinazione Rifiuti) ed RT (Ritirato da Terzi), compilati direttamente dall'azienda (soggetto, codice rifiuto, quantità) e riferiti il primo ai rifiuti in uscita ed il secondo ai rifiuti in ingresso ed ai relativi soggetti che hanno effettuato il trasporto. Utilizzando i dati contenuti nei moduli si è distinto tra "Estero" e "Italia" e fra "Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I punteggi vengono descritti nella tabella seguente (fonte EasyTool – Risk Assessment Guidance Book):

Input of waste

Score	Definition
0	No waste input
1	Non-hazardous waste <2,000 t/y and hazardous waste <2 t/y
2	Non-hazardous waste >2,000 t/y or hazardous waste >2 t/y
3	Non-hazardous waste >50,000 t/y or hazardous waste >1,000 t/y
4	Non-hazardous waste >100,000 t/y or hazardous waste >5,000 t/y
5	Non-hazardous waste >250,000 t/y or hazardous waste >10,000 t/y

In case of transfrontier shipment of hazardous waste from foreign countries (at risk) the limits for scoring are lower:

3	TFI: hazardous waste >500 t/y
4	TFI: hazardous waste >1,000 t/y
5	TFI: hazardous waste >5,000 t/y

W_R1 – Qualità dell'aria

Qualità dell'aria relativamente alla qualità dell'ambiente (WR1)

Per tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente nel quale la singola installazione si trova ad operare, si deve far riferimento alla zonizzazione regionale che in attuazione al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce che l'intero territorio nazionale sia suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del proprio territorio al fine della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.

Tale zonizzazione è stata formulata in relazione alla popolazione residente, alle caratteristiche orografiche, meteo-climatiche, al carico emissivo e al grado di urbanizzazione del territorio marchigiano.

A seguito di tali valutazioni è stato deciso di dividere il territorio marchigiano in:

- ✓ **Zona costiera e valliva – IT1110**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tale unica zona sono ricompresi tutti i Comuni costieri, che sono caratterizzati da analoghe condizioni meteorologiche e orografiche, in cui sono presenti molti dei maggiori centri urbani, le principali vie di comunicazione, quali l'autostrada A14 e la Strada Statale Adriatica (SS16), strade ad alto volume di traffico, numerosi poli industriali e produttivi, che sono soggetti a notevoli incrementi della popolazione durante la stagione estiva.

Sono Comuni pertanto sottoposti ad un notevole carico emissivo.

Sono stati inclusi anche i comuni di Sirolo e Numana, per uniformità territoriale e meteorologica, anche se hanno un minore carico emissivo, non essendovi presenti strade di grande comunicazione o estese aree urbanizzate o industrializzate e nei quali si registra una maggiore pressione antropica nella stagione estiva. Sono stati accomunati ai precedenti anche i maggiori Comuni presenti lungo le principali vallate fluviali, i quali, pur non confinando con il mare, sono caratterizzati da condizioni meteorologiche che risentono direttamente dell'influenza della costa ovvero che, per presenza di importanti assi stradali, grossi centri urbani e industriali, hanno un elevato carico emissivo e un elevato grado di urbanizzazione (comuni di Fabriano, Matelica e Cerreto d'Esi).

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041010	Cartoceto PU
11041013	Fano PU
11041019	Gabicce Mare PU
11041020	Gradara PU
11041029	Mondolfo PU
11041036	Montelabbate PU
11041037	Montemaggiore al Metauro PU
11041044	Pesaro PU
11041050	Saltara PU
11041051	San Costanzo PU
11041065	Tavullia PU
11041068	Vallefoglia PU
11042001	Agugliano AN
11042002	Ancona AN
11042006	Camerano AN
11042007	Camerata Picena AN
11042010	Castelfidardo AN
11042013	Cerreto d'Esi AN
11042014	Chiaravalle AN
11042017	Fabriano AN
11042018	Falconara Marittima AN
11042021	Jesi AN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11042022	Loreto AN
11042027	Montemarciano AN
11042025	Monsano AN
11042030	Monte San Vito AN
11042032	Numana AN
11042033	Offagna AN
11042034	Osimo AN
11042038	Polverigi AN
11042043	Santa Maria Nuova AN
11042045	Senigallia AN
11042048	Sirolo AN
11043013	Civitanova Marche MC
11043015	Corridonia MC
11043023	Macerata MC
11043024	Matelica MC
11043028	Montecosaro MC
11043030	Montelupone MC
11043031	Monte San Giusto MC
11043033	Morrovalle MC
11043042	Porto Recanati MC
11043043	Potenza Picena MC
11043044	Recanati MC
11109001	Altidona FM
11109004	Campofilone FM
11109006	Fermo (escluse enclave Cda Gabbiano e C.da Boara) FM
11109018	Montegranaro FM
11109024	Monte Urano FM
11109030	Pedaso FM
11109033	Porto San Giorgio FM
11109034	Porto Sant'Elpidio FM
11109037	Sant'Elpidio a Mare FM
11044002	Acquaviva Picena AP
11044007	Ascoli Piceno (esclusa enclave presso Sala di Roccafluvione)
11044011	Castel di Lama AP
11044014	Colli del Tronto AP
11044017	Cupra Marittima AP
11044023	Grottammare AP

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11044029	Massignano AP
11044031	Monsampolo del Tronto AP
11044045	Monteprandone AP
11044066	San Benedetto del Tronto AP
11044071	Spinetoli AP

✓ Zona collinare montana – IT1111

I Comuni collinari e montani non appartenenti alla zona costiera e valliva, seppure ognuno con le proprie particolarità, possono essere assimilati fra loro come condizioni meteorologiche, orografiche e come carico emissivo, e pertanto sono stati tutti raggruppati in un'unica zona denominata "zona collinare montana":

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041001	Acqualagna PU
11041002	Apecchio PU
11041003	Auditore PU
11041004	Barchi PU
11041005	Belforte all'Isauro PU
11041006	Borgo Pace PU
11041007	Cagli PU
11041008	Cantiano PU
11041009	Carpegna PU
11041014	Fermignano PU
11041015	Fossombrone PU
11041016	Fratte Rosa PU
11041017	Frontino PU
11041018	Frontone PU
11041021	Isola del Piano PU
11041022	Lunano PU
11041023	Macerata Feltria PU
11041025	Mercatello sul Metauro PU
11041026	Mercatino Conca PU
11041027	Mombaroccio PU
11041028	Mondavio PU
11041030	Montecalvo in Foglia PU
11041031	Monte Cerignone PU

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041032	Monteciccardo PU
11041033	Montecopiolo PU
11041034	Montefelcino PU
11041035	Montegrimano Terme PU
11041038	Monte Porzio PU
11041040	Orciano di Pesaro PU
11041041	Peglio PU
11041043	Pergola PU
11041045	Petriano PU
11041046	Piagge PU
11041047	Piandimeleto PU
11041048	Pietrarubbia PU
11041049	Piobbico PU
11041052	San Giorgio di Pesaro PU
11041054	San Lorenzo in Campo PU
11041057	Sant'Angelo in Vado PU
11041058	Sant'Ippolito PU
11041059	Sassocorvaro PU
11041060	Sassofeltrio PU
11041061	Serra Sant'Abbondio PU
11041062	Serrungarina PU
11041064	Tavoletto PU
11041066	Urbania PU
11041067	Urbino PU
11042003	Arcevia AN
11042004	Barbara AN
11042005	Belvedere Ostrense AN
11042008	Castellbellino AN
11042011	Castelleone di Suasa AN
11042012	Castelplanio AN
11042019	Filottrano AN
11042020	Genga AN
11042015	Corinaldo AN
11042016	Cupramontana AN
11042023	Maiolati Spontini AN
11042024	Mergo AN
11042026	Montecarotto AN
11042029	Monte Roberto AN
11042031	Morro d'Alba AN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11042035	Ostra AN
11042036	Ostra Vetere AN
11042037	Poggio San Marcello AN
11042040	Rosora AN
11042041	San Marcello AN
11042042	San Paolo di Jesi AN
11042044	Sassoferrato AN
11042046	Serra de' Conti AN
11042047	Serra San Quirico AN
11042049	Staffolo AN
11042050	Trecastelli AN
11043001	Acquacanina MC
11043002	Apiro MC
11043003	Appignano MC
11043004	Belforte del Chienti MC
11043005	Bolognola MC
11043006	Caldarola MC
11043007	Camerino MC
11043008	Camporotondo di Fiastrone MC
11043009	Castelraimondo MC
11043010	Castelsantangelo sul Nera MC
11043011	Cessapalombo MC
11043012	Cingoli MC
11043014	Colmurano MC
11043016	Esanatoglia MC
11043017	Fiastra MC
11043018	Fiordimonte MC
11043019	Fiuminata MC
11043020	Gagliole MC
11043021	Gualdo MC
11043022	Loro Piceno MC
11043025	Mogliano MC
11043026	Montecassiano MC
11043027	Monte Cavallo MC
11043029	Montefano MC
11043032	Monte San Martino MC
11043034	Muccia MC
11043035	Penna San Giovanni MC
11043036	Petriolo MC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11043037	Pievebovigliana MC
11043038	Pieve Torina MC
11043039	Pioraco MC
11043040	Poggio San Vicino MC
11043041	Pollenza MC
11043045	Ripe San Ginesio MC
11043046	San Ginesio MC
11043047	San Severino Marche MC
11043048	Sant'Angelo in Pontano MC
11043049	Sarnano MC
11043050	Sefro MC
11043051	Serrapetrona MC
11043052	Tolentino MC
11043053	Serravalle di Chienti MC
11043054	Treia MC
11043055	Urbisaglia MC
11043056	Ussita MC
11043057	Visso MC
11109002	Amandola FM
11109002	Belmonte Piceno FM
11109005	Falerone FM
11109006	Fermo (enclave Cda Gabbiano e C.da Boara) FM
11109007	Francavilla d'Ete FM
11109008	Grottazzolina FM
11109009	Lapedona FM
11109010	Magliano di Tenna FM
11109011	Massa Fermana FM
11109012	Monsampietro Morico FM
11109013	Montappone FM
11109014	Montefalcone Appennino FM
11109015	Montefortino FM
11109016	Monte Giberto FM
11109017	Montegiorgio FM
11109019	Monteleone di Fermo FM
11109020	Montelparo FM
11109021	Monte Rinaldo FM
11109022	Monterubbiano FM
11109023	Monte San Pietrangeli FM

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11109025	Monte Vidon Combatte FM
11109026	Monte Vidon Corrado FM
11109027	Montottone FM
11109028	Moresco FM
11109029	Ortezzano FM
11109031	Petritoli FM
11109032	Ponzano di Fermo FM
11109035	Rapagnano FM
11109036	Santa Vittoria in Matenano FM
11109038	Servigliano FM
11109039	Smerillo FM
11109040	Torre San Patrizio
11044001	Acquasanta Terme AP
11044005	Appignano del Tronto AP
11044006	Arquata del Tronto AP
11044007	Ascoli Piceno (enclave presso Sala di Roccafluvione) AP
11044010	Carassai AP
11044012	Castignano AP
11044013	Castorano AP
11044015	Comunanza AP
11044016	Cossignano AP
11044020	Folignano AP
11044021	Force AP
11044027	Maltignano AP
11044032	Montalto delle Marche AP
11044034	Montedinove AP
11044036	Montefiore dell'Aso AP
11044038	Montegallo AP
11044044	Montemonaco AP
11044054	Offida AP
11044056	Palmiano AP
11044063	Ripatransone AP
11044064	Roccafluvione AP
11044065	Rotella AP
11044073	Venarotta AP

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tali zone sono riportate le “soglie di valutazione inferiore (LTA) e superiore (UAT)” per ciascun inquinante sia sulle 24 ore che come media annuale come impatto sia sulla salute umana che sull’ecosistema. Non viene considerata la valutazione dell’ozono, per le caratteristiche peculiari di questo inquinante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente nella quale la singola azienda si trova ad operare, per calcolare WR1 (qualità dell'aria relativamente alla qualità dell'ambiente), si segue il Programma SSPC e si assegna il seguente punteggio:

Valori dati

UAT	+1
UAT-LAT	+0,5
LAT	0

Dopo aver attribuito questi punteggi, per ogni zona, per valutare il superamento limiti, si sommano algebricamente i suddetti punteggi e si ottiene un valore totale, che normalizzato rispetto al numero totale di limiti restituisce un valore compreso nell'intervallo (0,1).

A questo punto si confronta il dato ottenuto con i valori di indice tabellati dal Programma SSPC e si attribuisce un valore da 0 a 5.

Questo lavoro fatto sul territorio regionale marchigiano che risulta diviso in due zone (zona costiera e valliva e zona collinare montana), produce due indici normalizzati di impatto sulla qualità dell'aria diversi dalla zona costiera e montana.

	Zona costiera e valliva	Zona collinare e montana
Particolato PM10 obiettivo salute umana (media ora)	UAT	UAT
Particolato PM10 obiettivo salute umana (media anno)	UAT	UAT-LAT
Particolato PM2.5 obiettivo salute umana	UAT	LAT
SO2 obiettivo salute umana	LAT	LAT
SO2 obiettivo ecosistema	LAT	LAT
NO2 obiettivo salute umana (media ora)	UAT	LAT
NO2 obiettivo salute umana (media anno)	UAT	LAT
NOX obiettivo vegetazione	LAT	LAT
Benzene obiettivo salute umana	UAT-LAT	LAT
CO obiettivo salute umana	LAT	LAT
Ozono obiettivo salute umana		
Ozono obiettivo vegetazione		
Arsenico obiettivo salute umana	LAT	LAT
Cadmio obiettivo salute umana	LAT	LAT
Nichel obiettivo salute umana	UAT	LAT
Benzo(a)pirene obiettivo salute umana	LAT	LAT
Numero limiti	14	14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. superamenti	6,5	1,5
Indice normalizzato	0,46	0,11
Punteggio WR1	5	0

Intervallo Indice n.	WR1
$0,00 \leq I < 0,2$	0
$0,2 \leq I < 0,26$	1
$0,26 \leq I < 0,31$	2
$0,31 \leq I < 0,37$	3
$0,37 \leq I < 0,43$	4
$0,43 \leq I$	5

In base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione, si assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area come sopra riportato.

W_R2 - Qualità delle acque superficiali relativamente alla qualità dell'ambiente)

✓ *Emissioni in acque superficiali*

Per tenere conto della qualità delle acque superficiali nell'ambiente nel quale la singola installazione si trova ad operare, si è fatto riferimento alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale (CIS).

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 152/2006 e dalla Direttiva Quadro delle Acque (Direttiva 2000/60/CE), DACR n. 145 del 26/01/2010.

Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (macrofite, diatomee, fitoplancton, macroalghe, fauna ittica...), agli elementi chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici (temperatura ossigeno, macronutrienti...) ed agli elementi chimici a sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici). Le classi di stato ecologico sono cinque: elevato (blu), buono (verde), sufficiente (giallo), scarso (arancione), cattivo (rosso).

Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato in stato chimico "buono" (blu) ed, in caso contrario, è classificato come "non buono" (rosso).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ad ogni corpo idrico superficiale verrà attribuito un punteggio secondo i criteri di contingenza riportati nella tabella sottostante:

COMBINAZIONI - ST.ECOLOGIO e ST.CHIMICO			PUNTEGGIO W_R2		
ELEVATO			⊕	BUONO	-1
ELEVATO			⊕	NON BUONO	0
BUONO			⊕	BUONO	
BUONO			⊕	NON BUONO	
SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	⊕	BUONO	1
SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	⊕	NON BUONO	

Lo stesso punteggio verrà quindi assegnato a tutto il sottobacino afferente e conseguentemente attribuito ad ogni installazione collocata nel sottobacino.

✓ Emissioni in acqua in pubblica fognatura

Per le installazioni che scaricano acque reflue industriali in Pubblica Fognatura, considerando che secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 2 delle NTA (Norme tecniche di Attuazione al Piano di Tutela delle Acque - Allegato alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 145), questi debbono essere dotati di adeguate fasi di trattamento al fine di consentire, nei corpi idrici in cui recapitano, il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose, nonché delle altre sostanze immesse nell'ambiente acquatico. Se tali scarichi rispettano i valori limiti stabiliti per lo scarico in acque superficiali non si ritiene di imputare a queste installazioni nessun tipo di valore positivo.

Le installazioni che hanno invece ottenuto una deroga al valore limite di qualunque tipo di parametro, sulla base di studio di rischio (comma 6 art. 30 NTA), verrà loro assegnato un valore di +3.

Questi punteggi afferenti alle singole aziende verranno sommati o sottratti e verrà attribuito ad ogni installazione il punteggio totale che rappresenterà in questa prima fase l'impatto delle installazioni AIA.

Vulnerabilità territoriale (Sensitivity of the local environment)

La sensibilità dell'ambiente locale è stata interpretata come la vulnerabilità territoriale circostante l'azienda.

Per poter descrivere la vulnerabilità territoriale si sono considerati quattro parametri:

- ✓ V1: aree naturali protette nel raggio di 2 km dall'azienda. I dati sono generalmente nel formato shapefile (Zone a Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Riserve Regionali Naturali, Parchi Naturali, Parchi Regionali Nazionali, Parchi Locale di Interesse Sovracomunale).

- ✓ V2: densità di popolazione nel raggio di 2 km dall'azienda.
- ✓ V3: vulnerabilità del suolo nel raggio di 2 km dall'azienda. La vulnerabilità è quella definita come "intrinseca" dell'acquifero ovvero quella definita attraverso l'integrazione della vulnerabilità idrogeologica e della capacità protettiva dei suoli.
- ✓ V4: siti contaminati nel raggio di 2 km dall'azienda.

V1 - Aree naturali protette (Vulnerability - Nature)

Sono da considerare le installazioni ricadenti in zone naturali protette (Parchi e Riserve Naturali) e aree floristiche e nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Per il calcolo, è stato considerato un buffer di 2 km per tenere conto dei fattori ecologici delle risorse tutelate dall'area.

Alle installazioni ricadenti in aree naturali protette è stato attribuito un punteggio di 1.

V2 - Popolazione (Vulnerability - Population)

Stima, sulla base della popolazione residente censuaria, dei residenti ricadenti in un buffer di 500 metri dall'istallazione. La stima è stata ottenuta secondo la seguente formula:

*(Superficie area censuaria/superficie intersezione con buffer) *popolazione area censuaria*

Per l'attribuzione del punteggio di priorità sono state quindi considerate tre fasce di popolazione.

- Popolazione inferiore ai 50 abitanti: 0 punti
- Popolazione maggiore o uguale a 50 e inferiore a 100 abitanti: 1 punto
- Popolazione superiore o uguale a 100 abitanti: 2 punti

V2 - 1 Prossimità ai recettori sensibili

Come ricettori sensibili sono da considerare scuole ed ospedali. Per il calcolo dell'interferenza è stato considerato:

- Un buffer di 1 km dalla localizzazione (puntiforme) dell'installazione;
- Un buffer di 10 m dalla localizzazione (puntiforme) delle scuole;
- Un buffer di 50 dalla localizzazione (puntiforme) degli ospedali.

In caso di interferenza tra allevamenti e recettori sensibili, sono da attribuire i seguenti punteggi:

- 1 punto nel caso ci sia interferenza con almeno un edificio scolastico;
- 2 punti nel caso di interferenza con un ospedale;
- 3 punti nel caso di interferenza sia con istituto scolastico che con ospedale.

V2 - 2 Effetto cumulo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' da considerare l'interferenza con altre installazioni AIA che per tipologia di produzione presentano affinità con l'installazione in esame e che quindi possono generare impatti cumulativi sulle risorse ambientali.

Per il calcolo dell'interferenza è da considerare un'area di interazione di 1km, con un buffer di 500 m per le installazioni appartenenti agli allevamenti e un buffer di 500 metri per le installazioni appartenenti agli altri macrosettori correlati.


In caso di interferenza, è stato attribuito un punteggio pari a 2.

V3 - Vulnerabilità del suolo (Vulnerabilità - Soil)

Al fine di stabilire il livello di vulnerabilità dei suoli nell'area in cui si trova l'azienda, è stata considerata la carta della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee (figura 6) ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica (costituita dalla composizione della tessitura del non saturo dei suoli + la soggiacenza della falda) e di capacità protettiva dei suoli. Il territorio regionale risulta suddiviso in 6 zone:

1. non vulnerabile
2. bassa vulnerabilità
3. media vulnerabilità
4. alta vulnerabilità
5. elevata vulnerabilità
6. estremamente vulnerabile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



- EE** estremamente elevata (rosso)
- E** elevata (arancio)
- A** alta (verde)
- M** media (fucsia)
- B** bassa (viola)
- BB** molto bassa (grigio)


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Installazioni di allevamenti ricadenti in zone vulnerabili da nitrati

Sono da considerare le installazioni ricadenti in zone perimetrate come ZVN. Per il calcolo, è da considerare un'area uniforme di raggio 100 m centrata sul punto (adimensionale) di riferimento per la georeferenziazione dell'installazione.

Alle installazioni ricadenti in ZVN i attribuisce un punteggio di 1

AREE E NON VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA



(Rosso) Vulnerabile

(Giallo) Non vulnerabile


V4 - Siti contaminati (Polluted sites)

Al fine di poter stabilire se l'azienda ricada nell'intorno di un sito contaminato si considerano le seguenti tipologie di siti:

- ✓ Siti d'Interesse Nazionale: installazione ubicata in siti individuati ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- ✓ Siti Contaminati: installazione ubicata in siti contaminati rilevati dall'anagrafe di cui all'art. 248 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. di superficie superiore a 1000 metri quadri.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per il calcolo del punteggio si considera entro un intorno di 2 km la presenza (X) o l'assenza (0) di uno o più siti contaminati. La tabella dei punteggi da assegnare in funzione della presenza dei siti contaminati è la seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DESCRIZIONE di OPC (Operator Performance Criteria) ed OPT (Operator Performance Term)

Per stimare i criteri di performance dell'operatore è stato sviluppato un algoritmo che tiene conto del comportamento dell'operatore rispetto all'adozione di buone pratiche gestionali (codificate da Certificazione ISO14001 e Registrazione EMAS) e delle inottemperanze dell'operatore alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata (codificate attraverso le sanzioni comminate all'operatore durante le precedenti visite ispettive).

Sulla base dei regimi sanzionatori definiti dalla normativa di settore, sono stati individuati tre livelli di inosservanza a cui sono stati assegnati i valori dell'intervallo [-1,1] secondo il criterio qui di seguito riportato:

S- TIPO DI INOSSERVANZA		VALORE (a)
1	Nessuna inosservanza	-1
2	Inosservanza che comporta una sanzione pecuniaria amministrativa	0
3	Inosservanza/inottemperanza che comporta una sanzione penale	+1

A seconda che l'azienda abbia o meno una certificazione ISO14001 è stato assegnato un punteggio ricompreso nell'intervallo [-2,0] (-)+{0} secondo il criterio qui di seguito riportato:

I- CERTIFICAZIONE ISO 14001		VALORE (b)
1	Certificata	-2
2	Non certificata	0

A seconda che l'azienda abbia o meno una registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009) è stato assegnato un punteggio ricompreso nell'intervallo [-2,0] (-)+{0} secondo il criterio qui di seguito riportato:

I- CERTIFICAZIONE EMAS		VALORE (c)
1	Certificata	-2
2	Non certificata	0

Al termine del ogni ciclo triennale di programmazione dei controlli ordinari A.I.A., le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input del modello SSPC, nonché i valori soglia e la definizione della frequenza dei controlli in base a tali valori, potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'ulteriore esperienza maturata nell'applicazione del modello e di eventuali esigenze dettate da nuove disposizioni normative o dalla pianificazione regionale.

Le revisioni del modello SSPC, se previste, saranno da considerarsi quale modifica di uno dei principali elementi del Piano e pertanto dovranno essere approvate con delibera della Giunta regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

“Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione.”

PROGRAMMAZIONE ARPAM

1. Criteri generali

Dal momento che il Piano d'ispezione rappresenta la disciplina dei controlli al livello regionale, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati e ferma restando l'autonoma determinazione da parte dell'ARPA e di ISPRA di linee operative per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli stessi, si ritiene importante che questo strumento fornisca alcune indicazioni di massima intese ad impostare l'attività ispettiva secondo criteri di ottimizzazione dell'impegno delle risorse e dell'efficacia delle visite in loco.

Questo per garantire una adeguata efficacia dell'ispezione ambientale in funzione del rischio e dell'impatto ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A. oggetto di controllo.

Sulla base di tali premesse, si ritiene valido un approccio che preveda:

- l'esame preliminare degli aspetti critici e/o rilevanti, in termini di impatti sull'ambiente, connessi all'esercizio di una data installazione. Detti aspetti sono desumibili dagli atti delle istruttorie tecniche condotte in fase autorizzativa e dal connesso provvedimento, dagli esiti di precedenti controlli, dalla valutazione degli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dalle comunicazioni del Gestore effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che hanno influito significativamente sull'ambiente o ancora dalla conoscenza di specifiche problematiche ambientali locali;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di accertamento in loco in modo da garantire, in ordine di priorità, la verifica delle prescrizioni dell'A.I.A. che intervengono sui predetti aspetti critici e/o rilevanti, sino all'esame, nell'ambito di una o più verifiche programmate, della gamma completa degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

Tale approccio permette di operare nel rispetto dei pertinenti dettami del D.lgs. 152/06 che stabiliscono all'art. 29-decies, comma 3, che l'Autorità Competente avvalendosi dell'ARPA, accerti:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.

Si ritiene altresì che il suddetto approccio sia in linea con:

- l'indirizzo fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la Circolare del 27.10.2014 (prot. 22295) in merito all'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.lgs. 152/06, punto 9), secondo cui *“il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'Ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo.”*;
- quanto previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto 6 marzo 2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.”* Che dispone che *“L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.”*

L'ARPA è incaricata del controllo sulle aziende IPPC dall'Autorità Competente e, ai sensi della normativa comunitaria, tale attività può essere svolta secondo le seguenti due tipologie:

1. **Attività ordinaria** è definita in base ad un piano regionale annuale e **per il triennio 2021 - 2023 è da svolgere seguendo i criteri della presente delibera**. Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti sull'ambiente secondo la Valutazione del Rischio degli impianti AIA.

Nell'ambito dell'attività ordinaria ARPAM svolge:

- La verifica della conformità alle prescrizioni dell'AIA (adempimento agli obblighi di comunicazione e di dichiarazione ai sensi del D.lgs 152/06 smi e di specifiche prescrizioni dell'AIA, realizzazione degli interventi prescritti, rispetto degli standard ambientali, rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione e gestione dell'installazione IPPC, corretta compilazione dei registri, verifica della corretta conduzione dell'autocontrollo);
- La sensibilizzazione del gestore al raggiungimento della conformità all'AIA ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- La valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'AIA e in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo; si intende con PMC – parte integrante del Decreto AIA - l'insieme delle attività che l'azienda effettua a livello di monitoraggio e dei relativi controlli, anch'essi programmati e attuati autonomamente dal Gestore, pertanto intesi come auto - controllo;
- L'acquisizione di informazioni che, insieme a quelle derivanti dagli autocontrolli, saranno riportate nella relazione finale;
- L'alimentazione del processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

Contestualmente alle visite ispettive l'attività programmata sugli impianti sopra citati può comportare **l'esecuzione di una campagna di campionamento sulle diverse matrici ambientali** suddivisa in acque reflue industriali, acque superficiali, acque sotterranee, percolato di discarica, emissioni in atmosfera, etc.

2. Attività straordinaria: Viene effettuata quando i dati resi disponibili con gli autocontrolli e con i controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:

- reclami ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
- specifiche problematiche locali;
- particolari problematiche legate a specifiche categorie di installazione;
- necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali successivamente al controllo ordinario;
- gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
- necessità di verificare che il gestore abbia adottato adeguate misure prescritte a seguito del controllo ordinario (es: adozione di modifiche sostanziali) o diffide;
- richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Attività ordinaria: rientra nella pianificazione delle ispezioni IPPC nel territorio della Regione Marche.

Tale attività riguarda l'intero complesso; le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni di Rischio riguardanti i potenziali impatti dell'installazione sull'ambiente.

I costi dell'attività ordinaria sono a carico del gestore dell'installazione e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale.

Attività straordinaria: può riguardare singoli aspetti o ben definite parti del complesso ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta dell'Autorità competente, che può partecipare ai sopralluoghi in situ (D.G.R. n. 983/2014, Allegato E).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


I costi dell'attività straordinaria non sono a carico del gestore e rimangono in capo dell'Autorità Competente nei casi previsti dal punto 4, dell'articolo 29 - decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Inoltre, ARPAM effettua i controlli sulle aziende marchigiane rientranti nelle cosiddette **AIA statali**, ovvero le attività elencate nell'All. XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, la cui AIA viene rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. Tali controlli vengono effettuati secondo un programma stabilito su base annuale regionale.


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Modalità di svolgimento dell'ispezione ambientale ordinaria

Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell'ispezione ambientale ordinaria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



La visita ispettiva ordinaria (programmata) è di norma suddivisa nelle seguenti fasi principali:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) preparazione dell'ispezione – predisposizione della check- list
- 2) esecuzione dell'ispezione presso l'installazione
- 3) stesura della visita ispettiva finale da trasmettere ad Autorità Competente e Azienda.

1. Preparazione dell'ispezione – predisposizione della check- list

La visita ispettiva è preceduta da un'adeguata preparazione che vede impegnata la squadra ARPAM (minimo 2 persone) nell'analisi di tutta la documentazione amministrativa e tecnica disponibile: documentazione relativa all'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione, contenuti dell'Autorizzazione rilasciata, documentazione storica agli atti del Dipartimento, eventuali interventi in emergenza ambientale, segnalazioni pervenute, ecc..

In questa fase inoltre viene redatta una check - list, basata sul piano di controllo previsto in Autorizzazione, che costituirà lo schema operativo da seguire nel corso dell'ispezione e che dovrà essere tempestivamente caricata nell'apposita sezione del sistema gestionale VISPO.

La definizione di una buona check list permette di verificare in sede di ispezione tutte le prescrizioni presenti in Autorizzazione, di ottimizzare i tempi dell'ispezione, di organizzare le informazioni acquisite facilitando e velocizzando la redazione del rapporto tecnico ambientale finale.

2. Esecuzione dell'ispezione presso l'installazione

La visita ispettiva costituisce un'attività complessa, che può comprendere anche campionamenti sulle diverse matrici ambientali, e pertanto non si esaurisce necessariamente in una sola giornata, ma può essere svolta in momenti diversi.

Durante l'attività ispettiva la squadra ARPAM procede a:

- verifiche di tipo amministrativo (vedi: corretta compilazione dei registri di carico scarico, compilazioni di registri richiesti nei PMC, procedure richieste con l'AIA ...);
- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti (ubicazione punti emissione, rete idrica, aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti e rifiuti);
- verifica impiantistica circa la realizzazione degli interventi di adeguamento prescritti in AIA;
- verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- verifica dello stato di applicazione delle BAT principali (stato di applicazione dichiarato dall'azienda e adeguamenti richiesti con l'AIA);
- verifica dell'installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura (ad es. contatori, misuratori, ecc.) o di controllo (autocampionatori) previsti in AIA;
- eventuali effettuazione di campionamenti e di prelievi con riferimento all'AIA e in particolare al PMC.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In alternativa alle modalità sopra elencate e in relazione alla tipologia di attività, la visita ispettiva può essere mirata alla verifica più approfondita di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più significativi e negativi sull'ambiente.

Verbali delle attività svolte

Alla fine di ogni giornata di sopralluogo e comunque alla conclusione di ogni indagine per matrice svolta in azienda, il RTO redige un verbale.

Nel verbale devono essere presenti almeno i seguenti elementi:

- nomi dei componenti del G.I. e del RTO presenti nella giornata e relative fasi seguite;
- nomi e qualifiche delle figure aziendali che hanno partecipato alla V.I. e fasi da loro seguite. Tra questi nomi, deve risultare il nome del Gestore dello stabilimento, in quanto titolare dell'AIA e, se non presente, il nome del suo rappresentante delegato;
- elenco delle attività e delle verifiche condotte nella giornata;
- eventuali prelievi e misure effettuate;
- materiale acquisito, specificando se in digitale o cartaceo;
- ora di inizio e di conclusione dei lavori ed eventuale data del successivo sopralluogo;
- eventuali modifiche del programma di verifica;
- firma del RTO ARPAM e del referente IPPC dell'azienda.

3. Stesura della visita ispettiva finale da trasmettere ad Autorità Competente e Azienda

In taluni casi è ipotizzabile l'invio da parte del RTO o GI entro due mesi dall'effettuazione della visita di una relazione di visita ispettiva intermedia riguardante esclusivamente il controllo documentale in loco e l'esame del self-monitoring.

L'ultima fase è quella di predisposizione della relazione conclusiva finale ad opera del RTO o del GI.

Questo documento sintetizza i risultati dell'attività di controllo eseguita presso l'installazione in esame e contiene i seguenti elementi:

- ✓ tutti i riscontri visionati in fase di sopralluogo, l'elaborazione degli eventuali esiti analitici e l'interpretazione degli stessi;
- ✓ il self-monitoring effettuato dal gestore (autocontrolli) come prescritto nell'autorizzazione e nel PMC;
- ✓ gli eventuali elementi critici riscontrati rispetto sia a problematiche di tipo impiantistico/gestionale sia derivanti dal contesto territoriale in cui l'azienda è inserita;
- ✓ le inottemperanze riscontrate rispetto a quanto prescritto in AIA; queste possono dare origine a:
 - a. proposte di assunzione di provvedimenti di diffida/sospensione da parte della Autorità Competente; in tale contesto vengono avanzate proposte di risoluzione e tempi di adeguamento basate su valutazioni tecniche;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b. contestazione di sanzioni amministrative (es: in caso di mancata comunicazione di adeguamento di cui all'art.29-decies comma 1 del Dlgs 152/06 smi, in caso di omissione di comunicazione dei dati di autocontrollo ex art. 29- quattordices comma 7 del Dlgs 152/06 smi);
- c. segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di non conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione (es: art. 29- quattordices, comma 24 del Dlgs 152/06 smi o di altre violazioni sanzionate penalmente);
- ✓ le proposte all'Autorità Competente di modifiche da inserire in AIA, quali ulteriori raccomandazioni e/o prescrizioni oppure revisione/integrazione di alcuni punti;
- ✓ gli eventuali punti di miglioramento su cui l'azienda dovrebbe agire ovvero gli interventi che ARPAM suggerisce direttamente all'azienda al fine di migliorare le performance ambientali ad esempio applicazione di nuove BAT

La relazione conclusiva è inviata a: Gestore, Autorità Competente e secondo le valutazioni del caso, anche ad eventuali altri Enti.

In caso siano state riscontrate violazioni (di natura penale/amministrativa), si procede alla trasmissione con nota separata:

- all'Autorità Giudiziaria, in caso di segnalazione di notizia di reato;
- all'Autorità Competente, in caso di violazione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento Controlli regionale assicura che tutti i dati relativi alle ispezioni e la relazione conclusiva siano archiviati nell'apposito sistema informatico di gestione dei controlli.

Nei casi in cui siano state riscontrate gravi mancanze di rilievo penale ovvero con proposte di diffida all'Autorità Competente, previa valutazione della gravità da parte del RPC, si procederà all'attivazione di controlli straordinari presso l'azienda, mirati alla verifica della permanenza della inottemperanza, entro due (max. tre) mesi dal termine della visita ispettiva.

Es. di tab. delle Conclusioni sulla visita ispettiva ordinaria:

<i>Obiettivo 1 Verificare la conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrita Ambientale</i>

- Conformità AIA: SI/NO
- Norma violata
- Azioni da intraprendere
- Ottemperanza VIA: SI/NO

<i>Obiettivo 2 Valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'AIA e del piano di monitoraggio</i>

<i>Obiettivo 3 Sensibilizzare il gestore al miglioramento delle performance ambientali ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo</i>
--


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Obiettivo 4 Acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dall'autocontrollo, andranno a comporre la relazione finale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Modalità di svolgimento dell'ispezione ambientale straordinaria

Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell'ispezione ambientale straordinaria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Reporting: Archiviazione e comunicazione dei risultati delle visite ispettive ordinarie e straordinarie all'Autorità Competente

A seguito della D.G.R.M. n. 1525 del 02/12/2019, con la quale è stato approvato lo "Schema di Convenzione tra ARPA Lombardia e Regione Marche per il riuso in facility Management del sistema gestionale VISPO", la Regione Marche dopo aver stipulato la convenzione, ha provveduto a dotarsi del sistema di cui sopra, operando le opportune modifiche al fine di adattarlo alla realtà amministrativa locale. Tale strumento permetterà di poter gestire in maniera più efficace tutte le fasi di verifica ispettiva svolte da ARPAM sulle aziende sottoposte ad AIA (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control - rif. Direttiva comunitaria 75/2010/UE).

Il sistema informativo è suddiviso in due sezioni principali:

- a. anagrafica impianti
- b. visite,

ciascuna delle quali suddivisa in diverse sottosezioni.

- a. Anagrafica impianti, nelle diverse sottosezioni che la compongono riassume tutte le informazioni generali relative all'installazione AIA, oltre allo stato autorizzativo attuale e al progresso dell'installazione stessa. Tale sezione sarà implementata dall'Autorità Competente, che detiene le informazioni, e sarà utilizzata da Arpam al fine di reperire le necessarie informazioni alla preparazione della verifica ispettiva.
- b. Visite: questa sezione comprende le seguenti schede:
 - Anagrafica: riassume le informazioni principali dell'installazione e dettaglia tipologia e tempi della visita ispettiva;
 - Gruppo ispettivo: dettaglia la composizione del gruppo ispettivo coinvolto nella VI;
 - Documenti: in cui è possibile inserire documenti ritenuti utili allo svolgimento ed organizzazione della VI, oltre a visualizzare tutti i documenti inseriti nelle varie sezioni;
 - Sanzioni: in questa scheda devono essere inserite le eventuali sanzioni derivanti da inottemperanze all'autorizzazione AIA verificate durante la VI, con le relative informazioni quali tipologia di sanzione, norme violate, descrizione della sanzione, matrici interessate e riferimenti della trasmissione della segnalazione;
 - Diffida/Sospensione: in questa sezione vengono riportati tipo di violazione, norma violata e derivanti da inottemperanze autorizzative riscontrate durante la VI, e gli estremi degli atti di diffida conseguenti oltre alle informazioni riguardanti l'ottemperanza di quanto imposto nella diffida e degli atti di chiusura della stessa;
 - Campionamenti: contiene le informazioni relative agli eventuali campionamenti effettuati durante la VI, in particolare alla tipologia, data di svolgimento, al punto campionato, l'upload del certificato e l'indicazione di eventuali superamenti riscontrati;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Criticità/Difformità: riassume le criticità e/o le difformità riscontrate durante la VI presso l'installazione e indica l'eventuale necessità di rivisitazione, con relativa tempistica, al fine di verificare la risoluzione della problematica riscontrata;
- Sopralluoghi: elenca sopralluoghi, date ed attività svolta, effettuati durante la VI presso l'installazione.

Queste sezioni dovranno essere compilate da Arpam nei diversi momenti di preparazione e svolgimento della visita ispettiva, fino alla redazione della relazione finale di visita ispettiva, al fine di una agevole consultazione da parte di tutto il personale Arpam coinvolto nella VI oltre che di una tempestiva trasmissione alle Autorità Competenti al rilascio dell'AIA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C

“Indirizzi generali regionali per le attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006”

Con Decreto del Dirigente della PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 258 del 30 dicembre 2019, è stata approvata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, che all'Allegato C riporta la modulistica del Piano di Monitoraggio e Controllo (art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006) che i gestori degli impianti devono presentare all'Autorità competente.

In particolare:

1. Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni: al capitolo 6, Sezione 2 di tale Allegato, sono riportati le caratteristiche e le norme tecniche UNI relative agli SME, valide al momento dell'emanazione del Decreto di cui sopra.

Tali indicazioni, costituiscono un riferimento per la presentazione delle istanze da parte dei gestori delle installazioni AIA, ed un ausilio per la valutazione degli SME da parte dell'Autorità Competente in sede di primo rilascio dell'AIA o di riesame delle AIA esistenti.

Si precisa che le stesse, non costituiscono un obbligo di adeguamento degli SME esistenti da parte dei gestori delle installazioni autorizzate AIA, che pertanto continuano ad esercire lo SME conformemente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata.

2. Metodiche analitiche: al capitolo 7 Sezione 2 di tale allegato, sono riportati i metodi analitici chimici e fisici, distinti per le diverse matrici ambientali, validi al momento dell'emanazione del sopracitato decreto.

Le metodiche riportate in tali elenchi costituiscono un riferimento per la presentazione dei Piani di monitoraggio e Controllo da parte dei gestori in sede di prima domanda di AIA o di riesame di un'AIA esistente. Le stesse tuttavia, costituiscono un riferimento per l'effettuazione degli autocontrolli da parte dei gestori di installazioni autorizzate AIA, qualora la metodica riportata nella loro autorizzazione non risulti più valida.

3. Calendario programmazione autocontrolli: al punto 8.9 dell'Allegato C al DDPF n. 258/19, si richiedeva ai gestori delle installazioni di inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'AC, all'ARPAM ed al Comune, il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti per l'anno successivo specificando giorno e ora delle singole indagini. Tuttavia, sulla base dell'esperienza decennale in materia, considerate le problematiche oggettive di definizione delle tempistiche precise con tale anticipo, oltre che la notevole difficoltà di rispettare le giornate calendarizzate per eventi atmosferici, produttivi, ecc. non ipotizzabili al momento dell'invio del calendario, si ritiene di eliminare tale scadenza e di procedere alla richiesta di un eventuale calendario solo nelle situazioni in cui ciò si renda

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

necessario ai fini dello svolgimento delle visite ispettive ordinarie di cui alla pianificazione regionale.

4. Tariffe istruttorie per valutazione e approvazione della Relazione di riferimento

Con Decreto n. 58 del 6 marzo 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ha approvato il *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”*.

Al punto 5. dell’Allegato 1 *“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all’aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame”* sono riportati i costi istruttori per la verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, tra le quali la componente CRA – ripristino ambientale, compresa la validazione della relazione di riferimento.

Pertanto nelle more dell’adeguamento delle tariffe istruttorie di cui alla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1547/2009 *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell’Ambiente e tutele del Territorio e del Mare, 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”* che tenga conto anche di questo aspetto, si stabilisce che i gestori delle installazioni versino a titolo di acconto i seguenti importi:

Attività istruttoria da considerare	Sigla	Tipologia di installazione AIA	Non presente €	Presente €
Validazione della relazione di riferimento	R _{Rif}	Cat. 6.6	200	500
		Piccola impresa	200	500
		Media impresa	300	1.000
		Grande impresa	500	1.500